

Reg. Sent. 16/2024

n. 1484/22 R.G. Tribunale

n. 1353/21 R.G. notizie di reato

TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA

RITO MONOCRATICO ORDINARIO

SENTENZA

(art. 544 e segg. C.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il GIUDICE del TRIBUNALE di PESCARA - dott.ssa Daniela ANGELOZZI - alla pubblica udienza del giorno 13 novembre 2023- 8 gennaio 2024 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

Libero-assente

assistito e difeso di fiducia dall' Avv. _____ del Foro di Pescara

IMPUTATO

A) Del reato p. e p. dall'art. 116 / comma 15 e 17 C.d.S., perché circolava alla guida dell'autoveicolo _____ tg. _____, sprovvisto della patente di guida e già sanzionato per la medesima violazione in data 20.5.2020 dai Carabinieri di Montesilvano con verbale di contestazione n. _____.

Con la recidiva infraquinquennale.

In Montesilvano, il 4 Marzo 2021

(capo così modificato dal Pm all'udienza dell' 11.09.2023)

B) Del reato p.e p. dall'art.116/comma 15 e 17 C.d.S, perché circolava alla guida dell'autoveicolo _____ tg. _____, sprovvisto della patente di guida e già sanzionato per la medesima violazione in data 4.3. 2021 dai Carabinieri di Montesilvano con verbale di contestazione n. _____.

Con la recidiva infraquinquennale.

In Montesilvano, il 13 Marzo 2021

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Con l'intervento di:

- Pubblico Ministero in persona della dott.ssa I. Mustillo;
- Avv. _____ per l'imputato;

Le parti hanno concluso come da verbale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto del 14.12.2021 il Pubblico ministero presso il Tribunale di Pescara ha citato a giudizio _____, chiamato a rispondere dei reati riportati in epigrafe.

All'udienza del 31.10.2022, assente l'imputato, è stato dichiarato aperto il dibattimento e sono state ammesse le prove richieste dalle parti.

Le udienze del 09.01.2023 e del 13.03.2023 venivano rinviate in assenza di testi. All'udienza dell'11.09.2023 veniva sentito il teste _____ e il PM ha prodotto documentazione come da indice. Il Pm ha modificato il capo di imputazione con riferimento alla data, prevedendo che ove è scritto "03.03.2021" debba intendersi "04.03.2021" e, con il consenso delle parti, è stata data lettura dell'annotazione di P.G. del 13.03.2021.

Quindi, alla udienza del 13.11.2023, sulle conclusioni delle parti, il Tribunale si è ritirato in camera di consiglio, dando lettura del dispositivo della sentenza. Quindi, ritenuta la possibilità di sostituire la pena detentiva con pena pecuniaria, veniva fatto rinvio alla udienza del 8.1.2024, ove a seguito delle conclusioni delle parti, il Tribunale si ritirava in camera di consiglio, dando infine lettura del dispositivo, come integrato, e della motivazione sentenza.

Il Tribunale ritiene che, a seguito dell'istruttoria svolta, l'imputato debba essere ritenuto penalmente responsabile dei fatti di reato a lui ascritto.

Dalla istruttoria svolta è emerso che in data 4.3.2021 l'imputato veniva controllato alla guida dell'autovettura tg. _____. L'imputato risultava privo di patente, perché mai conseguita.

Da ulteriori accertamenti emergeva che in data 20.5.2020 l'imputato era già stato sanzionato per la medesima violazione, ovvero poiché circolava privo patente di guida (cfr. verbale in atti).

L'imputato, dunque, si è reso responsabile del fatto contestatogli, poiché in data 4.3.2021 veniva fermata alla guida dell'autovettura tg. _____ di proprietà di terzi sprovvisto di patente di guida poiché mai conseguita, dopo essere già stato sanzionato per le medesime ragioni nel biennio.

Inoltre, in data 11.3.2021 veniva nuovamente rinvenuto alla guida di autovettura tg. _____, dopo aver commesso da poco la sanzione contestatagli alla data del 4.3.2021.

L'art. 116, comma 15, D.Lvo n. 258/1992, punisce colui che, recidivo nel biennio, conduca un veicolo sprovvisto di patente di guida poiché mai conseguita o, ancora, perché revocata o mai rinnovata per mancanza dei requisiti necessari.

Il D.lgs. 15.1.2016 n. 8, entrato in vigore il 6.2.2016, ha previsto la trasformazione in illecito amministrativo di "tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda" con l'esclusione di una serie di fattispecie previste sia dal codice penale che dalle leggi speciali (normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ambiente territorio e paesaggio, sicurezza pubblica, giochi d'azzardo e scommesse, armi, elezioni e finanziamento ai partiti).

Il comma 2 dispone testualmente: "La disposizione del comma 1 si applica anche ai reati in esso previsti che, nelle ipotesi aggravate, sono puniti con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria. In tal caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato".

L'art. 5 dispone invece che "quando i reati trasformati in illeciti amministrativi ai sensi del presente decreto prevedono ipotesi aggravate fondate sulla recidiva ed escluse dalla depenalizzazione, per recidiva è da intendersi la reiterazione dell'illecito depenalizzato". Ai fini della individuazione della nozione di recidiva operante in tale ambito si è infatti precisato come il D.Lgs. 5 gennaio 2016, n. 8, art. 5 nell'integrare la fattispecie contravvenzionale di guida senza patente penalmente rilevante "nell'ipotesi di recidiva nel biennio", abbia stabilito che la recidiva ricorra non più solo in caso di accertamento giudiziale irrevocabile, ma anche quando risulti in una precedente violazione amministrativa definitivamente accertata nel biennio (così Sez. 4, n. 27504 del 26/04/2017, P., Rv. 270707; nello stesso senso Sez. 4, n. 27398 del 06/04/2018, P.M. in proc. Dedominici, Rv. 273405, così massimata: "In tema di guida senza patente, per l'integrazione della recidiva nel biennio idonea, ai sensi del D.Lgs. 5 gennaio 2016, n. 8, art. 5 ad escludere il reato dall'area della depenalizzazione, non è sufficiente che

sia intervenuta la mera contestazione deH'illecito depenalizzato ma è necessario che questo sia stato definitivamente accertato.)").

Ora, nel caso in esame, la reiterazione risulta provata, in forza del verbale di contestazione anteriore prodotto (datato 20.5.2020) (e risultando peraltro definitivamente preclusa l'impugnazione con riferimento alla contestazione del 20.5.2020, in quanto al momento della condotta contestata nella presente imputazione erano decorsi i termini di impugnazione dinanzi al Prefetto o al Giudice di Pace).

All'imputato possono essere concesse le circostanze attenuanti generiche, considerato il comportamento processuale avendo dato consenso alla lettura di atti contenuti nel fascicolo del Pm.

Non può essere concessa la causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p., considerato che dalla istruzione è emersa la reiterazione di plurime condotte analoghe, e risultando peraltro l'imputato già condannato con sentenza definitiva per violazioni analoghe del Codice della strada.

La pena può essere determinata, considerata la personalità di _____ e la plurima violazione della fattispecie in esame, in quella di mesi due di arresto ed euro 2.400,00 di ammenda, ridotta in considerazione delle generiche a mesi uno e giorni dieci di arresto ed euro 1600,00 di ammenda. Va disapplicata la recidiva, insussistente trattandosi di contravvenzione.

Visto il comma 17 del d.lgs. 285/1992 non può essere disposta la confisca del veicolo, perché non dell'imputato, né la sospensione della patente di guida, in quanto revocata.

Visto il casellario giudiziale, non può essere concessa sospensione condizionale della pena, avendone già l'imputato beneficiato entro i limiti dalla legge previsti.

La pena detentiva può essere sostituita con quella pecuniaria prevista dalla l. 689/1981. In data 17.12.2021 l'imputato presentava istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, rappresentando le proprie condizioni di vita modeste. A fronte di tale dichiarazione, si può individuare il valore giornaliero dell'ammontare della pena pecuniaria sostitutiva, ex art. 56-
quater l. 689/1981, nella misura di euro 10. Tale valore, moltiplicato per i giorni di pena detentiva (40 giorni, pari a mesi uno e giorni dieci), determina l'ammontare complessivo della pena sostitutiva in euro 400,00 di ammenda (pena della specie corrispondente).

Visto l'art. 535 c.p.p., la sentenza di condanna pone a carico del condannato il pagamento delle spese processuali.

PQM

Letti gli artt. 533 e ss. c.p.p., dichiara _____ colpevole del reato a lui ascritto e, per l'effetto, insussistente la recidiva contestata, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo condanna alla pena di mesi uno e giorni dieci di arresto ed euro 1.600,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 545 bis c.p.p., 53 ss e 56 quater 1. 689/1981 sostituisce la pena detentiva sopra indicata nella pena pecuniaria sostitutiva della ammenda pari ad euro 400,00.

Pescara 8.1.2024